



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 72/2018

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

**Rita Loreto** Presidente

**Quirino Lorelli** Consigliere

**Andrea Luberti** Primo referendario - relatore

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA n. 72/2018**

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero 20757 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:

1. Vincenzo Gualtieri (*deceduto il 3.12.2015*), nella sua qualità di titolare della ditta individuale *Hotel Villaggio S. Antonio di Gualtieri Vincenzo*;

2. *Hotel Villaggio S. Antonio di Gualtieri Vincenzo, in persona del titolare.*

e riassunto dal Procuratore regionale nei confronti degli eredi:

- **Antonio Gualtieri**, nato a Crotone in data 16 giugno 1958, residente in Isola Capo Rizzuto (KR), alla via Lago Arvo, 8, figlio di Vincenzo Gualtieri;

- **Giuseppe Gualtieri**, nato a Crotone in data 16 gennaio 1994, residente in Isola Capo Rizzuto (KR) alla via Lago Arvo, 8, figlio di Vincenzo Gualtieri;

- **Giuseppina Gualtieri**, nata a Crotone in data 25 febbraio 1993, residente in Isola Capo Rizzuto (KR) alla via Lago Arvo, 8, nipote in linea diretta di Vincenzo Gualtieri;

- **Loredana Gualtieri**, nata a Crotone in data 23 settembre 1994, residente in

Roma, alla via Tuscolana, 517, nipote in linea diretta di Vincenzo Gualtieri;

- **Maria Nardi**, coniuge di Vincenzo Nardi (*deceduta*);

rappresentati e difesi dall'avvocato Silvano Cavarretta, con studio in

Crotone, alla via Discesa Fosso, 37, e ivi elettivamente domiciliati in forza di

procura speciale *ad litem*.

Uditi, nella pubblica udienza del 9 gennaio 2018, il relatore, dott. Andrea

Luberti, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore

generale Marcella Papa e, per le parti convenute, l'avvocato Silvano

Cavarretta.

#### **RITENUTO IN FATTO**

Con atto di citazione depositato in data 22 ottobre 2015, la Procura regionale

della Corte dei conti aveva convenuto in giudizio il signor Vincenzo

Gualtieri, nella sua qualità di titolare della ditta individuale "*Hotel Villaggio*

*Sant'Antonio*" e la ditta individuale medesima, chiedendone la condanna al

risarcimento, "in solido", della somma di euro 606.196,00

La contestazione dell'organo requirente concerneva l'indebita fruizione di

provvidenze, finalizzate a un programma di investimenti nel settore turistico,

consistenti nell'ampliamento di un villaggio turistico già esistente in Isola

Capo Rizzuto (KR).

I relativi contributi erano stati concessi, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del

decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, da parte del Ministero delle Attività

produttive con decreto del 27 novembre 2003, per un importo pari a euro

606.196,00. Tale somma era stata corrisposta sulla base di documentazione

di spesa emessa dalla fornitrice *Edilgestur* società a responsabilità limitata.

In base a quanto rappresentato nell'atto di citazione, tuttavia, a seguito di indagini della Guardia di Finanza, conclusesi in data 9 maggio 2012, era emerso che le fatturazioni prodotte al fine dell'ottenimento del contributo concernevano lavori in realtà mai eseguiti, e pertanto dovevano essere ritenute false.

La *Edilgestur*, infatti, secondo le ricostruzioni dell'organo inquirente, era un ente sostanzialmente non operativo, privo di risorse umane e strumentali, di libri sociali e persino di locali adibiti all'attività sociale.

La *Edilgestur*, inoltre, risultava, secondo la prospettazione della Procura, nella titolarità, al cinquanta per cento, dello stesso Vincenzo Gualtieri e al cinquanta per cento del figlio Antonio Gualtieri.

Tali risultanze sarebbero state confermate da analisi delle movimentazioni bancarie, da cui era emerso il prelievo di somme da parte della società fatturante, successivo all'emissione delle fatturazioni, e il contestuale riversamento in contanti sul conto della ditta individuale *Hotel Villaggio Sant'Antonio*.

Secondo quanto prospettato dalla Procura regionale, quindi, era da presumersi che tali movimentazioni costituissero una semplice partita di giro. Tale meccanismo sarebbe stato predisposto con l'evidente finalità di preconstituire un titolo per il rimborso, in favore della ditta nella titolarità di Vincenzo Gualtieri, di spese in realtà mai effettuate.

Inoltre, le circostanze descritte sarebbero state confermate anche da dichiarazioni, rese in sede di sommarie informazioni, da parte di fornitori della *Edilgestur*.

La Procura erariale ha, pertanto, contestato il danno consistente nei

contributi indebitamente erogati nei confronti di Vincenzo Gualtieri, nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale Hotel Villaggio S. Antonio, dapprima invitando lo stesso a fornire deduzioni con atto notificato in data 15.05.2015, quindi depositando il relativo atto di citazione il giorno 22.10.2015, unitamente alla richiesta di fissazione dell'udienza.

A seguito del decesso del Gualtieri, verificatosi in data 3 dicembre 2015, l'atto di citazione in premessa non è stato, tuttavia, notificato al convenuto.

All'udienza del 16 novembre 2016 il Collegio, con ordinanza dettata a verbale e su richiesta del P.M., assegnava alla Procura il termine di 180 giorni "per il rinnovo dell'atto di citazione nei confronti degli eredi".

Con atto depositato il 28 febbraio 2016 il Pubblico Ministero ha riassunto il giudizio nei confronti degli eredi, individuati nelle persone di:

1. Maria Nardi (coniuge, poi del pari deceduta);
2. Antonio Gualtieri (figlio del *de cuius*);
3. Giuseppe Gualtieri (figlio del *de cuius*);
4. Giuseppina Gualtieri (nipote del *de cuius*);
5. Loredana Gualtieri (nipote del *de cuius*).

I citati in riassunzione, ad eccezione della deceduta Nardi, si sono costituiti e, con memoria redatta dall'avvocato Silvano Cavarretta, hanno eccepito: il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, stante la presenza di un giudicato tributario che avrebbe del tutto sconfessato gli accertamenti della Guardia di Finanza; la improcedibilità del giudizio nei confronti degli eredi poiché l'atto di citazione non è mai stato notificato all'originario destinatario Gualtieri Vincenzo, e pertanto il giudizio non si è mai instaurato; la nullità dell'atto di citazione in riassunzione per omissione dell'invito a dedurre agli

eredi; la prescrizione del diritto; nel merito, la limitazione della richiesta risarcitoria alla sola contribuzione in effetti erogata, per un importo ridotto a euro 303.098,00; l'infondatezza della pretesa, in quanto il programma di investimenti è stato realizzato e la società fatturante era, al contrario di quanto prospettato dalla Procura erariale, effettivamente operativa; né il Gualtieri Vincenzo aveva mai rivestito la qualità di socio della società Edilgestur srl.

Hanno rappresentato, altresì, i convenuti che l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, sui medesimi fatti evocati dalla Procura erariale, è stato impugnato dinanzi al giudice tributario, con ricorso totalmente accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Crotone, che ha annullato l'avviso di accertamento emesso in relazione alla falsa fatturazione.

Nel corso dell'udienza del 9 gennaio 2018, il Pubblico Ministero ha ritenuto infondate le eccezioni di difetto di giurisdizione, di nullità della riassunzione per mancanza dell'invito a dedurre nei confronti degli eredi e di intervenuta prescrizione. In relazione alla eccepita improcedibilità della citazione in riassunzione per mancata notifica dell'atto di citazione al de cuius, ha richiamato l'art. 86 del codice di giustizia contabile, a mente del quale la pendenza del giudizio si ha con il deposito dell'atto di citazione; ha poi evidenziato che gli eredi subentrano nella stessa posizione del de cuius e pertanto non vi era necessità di emettere gli inviti a dedurre nei loro confronti.

Nel merito, il pubblico ministero, nel dare atto di alcune imprecisioni nell'originario atto di citazione (la presenza nella compagine societaria della

*Edilgestur* di Vincenzo Gualtieri il quale non risulta essere socio; e l'importo di danno richiesto che è superiore al contributo effettivamente erogato) ha comunque ribadito l'esistenza degli indici probatori di responsabilità ivi contenuti e ha parzialmente modificato l'importo della richiesta di condanna, riducendolo a euro 303.098,00.

In replica, il difensore delle parti convenute ha insistito nelle proprie eccezioni.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

In primo luogo deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione, introdotta per la presenza di un giudicato tributario favorevole, e ciò in quanto – in disparte la considerazione che non vi è in atti la prova del passaggio in giudicato della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Crotone – in ogni caso ciò che rileva è l'assoluta autonomia dei due giudizi e la circostanza che i profili esaminati dal giudice tributario non precludono al giudice contabile di liberamente valutare la diversa contestazione su cui poggia l'azione risarcitoria erariale, che verte sulla mancata corrispondenza tra i lavori eseguiti ed i costi sostenuti.

Ciò precisato in punto di giurisdizione, il Collegio rileva tuttavia che il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

E difatti nell'atto di citazione in riassunzione la Procura regionale ha dichiarato atto di avere depositato l'atto di citazione nei confronti di Gualtieri Vincenzo in data 22 dicembre 2015 ai fini della fissazione dell'udienza e che non è stato possibile procedere alla successiva notificazione per l'intervenuta morte del convenuto originario.

Nel corso dell'odierno dibattimento la Procura ha inoltre argomentato che, ai

sensi del comma 4 dell'art. 86 c.g.c., nel giudizio contabile la pendenza del processo si determina già con il deposito dell'atto di citazione, per cui, nel caso di specie, al deposito della citazione emessa nei confronti dell'originario convenuto ha fatto seguito il subentro degli eredi nella posizione giuridica del *de cuius*.

Pertanto, la sola riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi, in luogo della previa emissione dell'invito a dedurre, sarebbe giustificata dal meccanismo con cui, ai sensi dell'articolo 108, primo comma, del codice di giustizia contabile, è disciplinata la riassunzione del processo.

Il Collegio non ritiene condivisibile tale argomentazione.

Com'è noto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994 nel caso di responsabilità per danno erariale *“il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi”*.

Al riguardo la Suprema Corte (Cass. S.U. n. 14178/2004) ha avuto modo di precisare che per effetto della citata norma a carico degli eredi viene posta l'obbligazione risarcitoria sorta in capo al *de cuius* in forza di un meccanismo successorio, al verificarsi dell'ulteriore condizione che il fatto illecito abbia procurato al *de cuius* – autore dello stesso – un illecito arricchimento e da quest'ultimo sia derivato un indebito arricchimento degli eredi. Non a caso, infatti, l'art. 1 della legge n. 20 del 1994, come modificato, parla della qualità di “erede” e utilizza l'espressione “si trasmette”, che ha sostituito le parole “si estende”, a significare che deve trattarsi della stessa obbligazione risarcitoria sorta in capo al dante causa e che agli eredi l'imputazione del debito dell'autore dell'illecito avviene

secondo il meccanismo della successione "*jure hereditatis*".

Da ciò consegue la necessità di un ulteriore presupposto: affinché avvenga la trasmissione dell'obbligazione risarcitoria agli eredi occorre che tale obbligazione sia effettivamente sorta in capo al *de cuius*.

Ciò posto, il Collegio deve rilevare che nella fattispecie in esame si ha che – come pure riconosciuto dalla stessa Procura nell'atto citazione in riassunzione – l'originaria citazione non è mai stata notificata al *de cuius*, essendo costui deceduto prima. Ciò comporta la nullità della *vocatio in ius*, poiché il rapporto processuale non è mai sorto, atteso che il contraddittorio tra le parti si instaura solo al momento in cui la domanda è portata a conoscenza della parte convenuta (Cass. civ., n. 27530/2017).

Né può ritenersi, come opinato dalla Procura nella odierna udienza, che il rapporto processuale possa considerarsi instaurato con il deposito della citazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 86, poiché la citata norma riconosce al deposito dell'atto introduttivo il limitato effetto della pendenza del processo, ma – come acutamente osservato dalla difesa – l'instaurazione del rapporto processuale presuppone non soltanto che l'atto di citazione sia iscritto a ruolo, ma che sia stato anche notificato al convenuto.

Né si ritiene che, nella specie, possa trovare applicazione l'art. 108, primo comma, del codice di giustizia contabile, cui la Procura ha ritenuto di poter fare ricorso, poiché tale norma, nel prevedere che "*se prima della costituzione all'udienza sopravviene la morte...di una delle parti...il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione*" è chiaramente applicabile quando il decesso del convenuto sia



avvenuto dopo la notifica dell'atto di citazione ma prima della costituzione

in giudizio, e dunque quando il processo sia stato ritualmente incardinato.

Di conseguenza, il processo non può proseguire, né interrompendosi (e difatti alla precedente udienza non era stata dichiarata l'interruzione del processo) né, tanto meno, disponendo la riassunzione nei confronti degli eredi, ma va dichiarato, con sentenza di mero rito, il non luogo a procedere per mancata instaurazione del rapporto processuale. Nulla per le spese.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria,  
dichiara il giudizio improcedibile.

Nulla a deliberare in ordine alle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2018.

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

*f.to Andrea Luberti*

*f.to Rita Loreto*

*Depositata in Segreteria il 10/05/2018*

**Il Funzionario**

*f.to Dott.ssa Stefania Vasapollo*